**CONTRATTO DI SERVIZIO**

**tra**

la Parrocchia …………………, con sede in ... (...) Via …………………, n. …. C.F. …………………., e

la Parrocchia …………………, con sede in ... (...) Via …………………, n. …. C.F. …………………., e

la Parrocchia …………………, con sede in ... (...) Via …………………, n. …. C.F. …………………., e

la Parrocchia …………………, con sede in ... (...) Via …………………, n. …. C.F. ………………….,

che, limitatamente all’esecuzione del presente contratto, sono tutte rappresentate dalla Parrocchia ………………… (quale ente capofila) con sede in ... (...) Via ……………, n. …. C.F. …………………., rappresentata dal parroco pro tempore don ……………..., C.F. ……………….................., domiciliato per la carica presso la sede della Parrocchia stessa, di seguito denominate, per brevità, anche semplicemente «**Committenti**»

**e**

la ……………….. con sede in ……………….., via ……………….. C.F./Partita IVA ……………….. e iscritta all'INPS di ……………….. alla posizione n. ……………………… ed all'INAIL di ………………….. con cod. cliente n. …………………….., in persona del legale rappresentante Sig. ……………….. C.F. ……………….. domiciliato per la carica presso la sede dell’ente stesso, di seguito chiamata anche, per brevità, semplicemente «**Prestatore**».

**Premesso che:**

* le Committenti sono un gruppo di parrocchie che hanno delegato in qualità di ente capofila la Parrocchia di ...;
* le Committenti promuovono istituzionalmente attività educative, formative e ricreative a favore dei ragazzi, adolescenti e giovani in sintonia con il magistero della Chiesa e secondo le direttive pastorali dell'Arcidiocesi di Milano;
* tali attività promosse e realizzate dalle Committenti assumono la denominazione di Oratorio;
* le Committenti intendono avvalersi delle prestazioni di una cooperativa di servizio che abbia personale adeguatamente formato e in grado di assicurare i servizi di cui all'art. 2;
* il Prestatore dichiara di essere in possesso della professionalità necessaria per realizzare - nell'interesse e a vantaggio delle Committenti - i servizi richiesti;
* le Committenti consentiranno al personale incaricato dal Prestatore di accedere alle rispettive strutture nel rispetto delle disposizioni di Legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di sicurezza applicate;
* il Prestatore assicura di provvedere alla formazione continua dei propri dipendenti ;
* il Prestatore dichiara di essere stato informato dalle Committenti, così come previsto dal D.Lgs. 81/08, sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui svolgerà la prestazione e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza da adottare;
* il Prestatore si impegna a far rispettare dette misure e le relative normative ai propri dipendenti che saranno presenti negli ambienti dei Committenti.

**Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:**

**Art. 1 - Richiamo**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2 - Oggetto**

Il Prestatore, in conformità alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, si obbliga a fornire alle Committenti i seguenti servizi - e nessun altro - che potranno essere resi anche presso gli ambienti utilizzati dalle Committenti:

1. la progettazione pastorale relativa all'attività di oratorio,
2. la formazione (continua) delle figure educative parrocchiali impegnate in oratorio (per es. catechisti, educatori, animatori, responsabili delle attività sportive, di doposcuola, di teatro, di iniziative caritative),
3. l'organizzazione delle attività parrocchiali - intesa come la cura delle fasi preliminari (per es. la predisposizione dei documenti necessari e la preparazione dei contatti personali) - in particolare:

a) la partecipazione a bandi e la cura degli adempimenti formali prescritti;

b) le vacanze, i viaggi ed i pellegrinaggi;

c) i rapporti con l'autorità scolastica e la pubblica amministrazione;

d) le "reti" ecclesiali (pastorali).

**Art. 3 – Natura giuridica del contratto**

Il Prestatore e i suoi dipendenti opereranno in autonomia, sia per quanto riguarda le modalità che i criteri di svolgimento delle singole iniziative ed attività, senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione nei confronti delle Committenti e/o dell'ente capofila, essendo condivisa e comune alle parti la volontà di escludere reciprocamente la assunzione degli obblighi tipici del rapporto di lavoro subordinato.

Le Committenti e l'ente capofila non eserciteranno, quindi, nei confronti del Prestatore e/o dei suoi dipendenti alcun potere direttivo, gerarchico e/o disciplinare.

**Art. 4 – Durata e clausola di recesso**

Il presente contratto ha validità fino al ....

Il presente contratto ha possibilità di proroga di anno in anno qualora non intervengano per iscritto disdette a cura dell'ente capofila o del Prestatore, con un preavviso di 90 giorni tramite Raccomandata con Avviso di Ricevimento.

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere stipulata per iscritto.

**Art. 5 – Modalità della prestazione**

Il Prestatore terrà presente, nell'esecuzione del presente contratto, il calendario concordato con l'ente capofila.

Nella realizzazione delle diverse attività nelle quali si declinano i servizi oggetto del presente contratto il Prestatore si impegna a dare indicazione ai propri dipendenti affinché tengano conto:

1. delle esigenze delle Committenti,
2. delle disponibilità degli altri collaboratori delle Committenti impegnati nella attività di oratorio,
3. delle variazioni di orario che dovranno essere concordate con le singole Committenti, in ragione delle esigenze connesse alla realizzazione delle rispettive attività di oratorio.

Il Prestatore s'impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti:

1. i regolamenti dell'Oratorio che l'ente capofila ha trasmetto o trasmetterà,
2. le disposizioni in materia di sicurezza predisposte da ciascuna Committente,
3. le disposizioni in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. n. 81/08 eventualmente adottate da ciascuna Committente,
4. le disposizioni relative alla tutela dei dati personali ex Regolamento UE 2016/679 e quelle canoniche a tutela della riservatezza (Codice di Diritto Canonico e Decreto Generale della CEI del 2018).

**Art. 6 – Obblighi del Prestatore**

Il Prestatore si obbliga ad eseguire con il proprio personale dipendente l'incarico oggetto del presente contratto, adempiendo correttamente le obbligazioni assunte ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura del contratto e delle Committenti.

Il Prestatore si impegna (anche in riferimento alle attività svolte dai propri dipendenti) a non divulgare, o comunque utilizzare, al di fuori dell'attività, sia in vigenza del presente contratto che successivamente alla sua scadenza, dati o fatti inerenti alle Committenti, dei quali fosse venuto a conoscenza nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto.

Il Prestatore si obbliga a tenere le Committenti sollevate da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali danni prodotti dal proprio personale nell'esecuzione del presente contratto.

Il Committente resta responsabile in sede civile e penale per danni arrecati dalle strutture, dagli utenti e dai suoi collaboratori.

In relazione a quanto sopra, a copertura dei relativi rischi, il Prestatore si impegna a stipulare con un primario istituto assicurativo, prima dell'effettivo inizio dell'attività, una o più polizze assicurative annuali a primo rischio sulla responsabilità civile e professionale, con la previsione di un massimale unico non inferiore a Euro …………… 00 (……………... mila/00 euro). La stipula della polizza di cui sopra ed i successivi rinnovi della stessa dovranno essere adeguatamente documentati dal Prestatore all'ente capofila con consegna di copia dei relativi contratti e delle quietanze di pagamento.

La violazione dei suddetti obblighi potrà comportare, oltre la risoluzione immediata del presente contratto, il risarcimento dell'eventuale danno.

**Art. 7 – Corrispettivo**

Per i servizi di cui al presente contratto le Committenti in solido riconoscono al Prestatore un compenso omnicomprensivo di € ……………………. (………………………………..) + IVA se dovuta.

Il compenso sarà fatturato dal Prestatore in ... rate di pari importo con scadenza a fine mese a partire dal mese di ………………..

Le parti concordano che:

- non sono previste revisioni di prezzo,

- tale compenso comprende in modo forfettario tutte le attività di cui all'art. 2, esclusi i soli rimborsi spesa documentati previamente concordati con l'ente capofila.

In tutti quei casi in cui al Prestatore dovessero essere richieste altre prestazioni specialistiche saranno preventivate e conteggiate a parte rispetto al compenso omnicomprensivo.

L'ente capofila provvederà alla liquidazione delle spettanze, dietro presentazione di regolare fattura mensile.

**Art. 8 - Risoluzione del contratto**

Oltre che per violazione delle norme indicate agli articoli 5 e 6, il rapporto si risolverà – con decorrenza immediata – per ogni altra ipotesi di giusta causa, oltreché per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del contratto.

In particolare, qualora in qualsiasi momento il Prestatore (e/o i suoi dipendenti) si renda colpevole di gravi negligenze, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di privacy e sicurezza, il presente contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

In tal caso, la risoluzione si verificherà di diritto quando l'ente capofila avrà dichiarato per iscritto al Prestatore che intende avvalersi della presente clausola risolutiva.

In sede di risoluzione del rapporto nulla sarà dovuto al Prestatore a titolo di indennizzo o risarcimento, fatto salvo – ovviamente – il compenso dovuto per le prestazioni già rese.

**Art. 9 – Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si richiamano le disposizioni di cui agli artt. da 2229 a 2237 cod. civ.

**Art. 10 – Revoca ed annullamento di ogni precedente pattuizione**

Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo intervenuto tra le parti.

**Art. 11 – Comunicazioni**

Qualunque comunicazione, richiesta o consentita dal presente contratto, sarà produttiva di effetti solo se proviene dal Prestatore o dall'ente capofila e se è trasmessa per lettera - raccomandata o personalmente consegnata - per email o posta certificata.

L'ente capofila e il Prestatore, per tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto, eleggono domicilio all'indirizzo indicato in premessa, salva diversa disposizione inoltrata per iscritto dalla parte interessata.

**Art. 13 – Foro competente.**

Per ogni eventuale contenzioso che possa insorgere nell'applicazione o nell'interpretazione del presente contratto sarà competente il Foro di Milano

Luogo, ………………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| La Parrocchia ………………………………..Il Parroco……………………………………… |  | Il Prestatore……………………………………Il Presidente............................... |
| La Parrocchia ………………………………..Il Parroco……………………………………… |  |  |
| La Parrocchia ………………………………..Il Parroco……………………………………… |  |  |
| La Parrocchia ………………………………..Il Parroco……………………………………… |  |  |
| La Parrocchia ………………………………..Il Parroco……………………………………… |  |  |